

Stanisław PYSZKA SJ\*

**IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE  
E ALLA CITTADINANZA  
DEI CONTADINI POLACCHI E LITUANI  
IN ARON ALEKSANDER OLIZAROWSKI (1610-1659)<sup>1</sup>**

**VITA DI A. A. OLIZAROWSKI**

Aron Aleksander Olizarowski (Olizarovius, Olizar, Olzarowski, Olzarowski)<sup>2</sup> nacque nel 1610 in una famiglia nobile polacca d'origine ucraina<sup>3</sup>. Molti particolari della sua biografia rimasero sconosciuti e confusi fino ad un non lontano tempo fa<sup>4</sup>.

---

\* Scuola Universitaria di Filosofia e di Pedagogia Ignatianum, Cracovia.

<sup>1</sup> Il presente testo, finora inedito, venne composto in base al capitolo VII della tesi di laurea in filosofia sociale, intitolata *Professori di Vilna in difesa dei diritti umani dei contadini negli anni dal 1607 al 1657. Lo sviluppo della filosofia sociale nell'Accademia di Vilna sullo sfondo delle dottrine filosofico-sociali dell'epoca, rappresentate in Polonia*, difesa dall'autore nella romana Pontificia Università Gregoriana il 25 giugno 1985, di cui furono pubblicati, sotto forma delle *excerpta*, solo l'introduzione, il capitolo II, le conclusioni e l'intera bibliografia.

<sup>2</sup> Oltre alla forma del cognome Olizarowski, ne esistono altre, usate sia dallo stesso Autore nelle edizioni latine delle sue opere (Olizarovius), che dagli altri, ad es. nei documenti religiosi o accademici.

<sup>3</sup> Cfr. una breve biografia di A. A. Olizarowski in: Ludwik Piechnik SJ, *Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600-1655*, Rzym 1983, pp. 172-173, nota 598.

<sup>4</sup> Cfr. Antoni Karbowski, *Olizarowski o edukacji*, in: „Muzeum”. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, R: XXI (1905), quad. 4, pp. 321-330 e quad. 5, pp. 433-440, Lwów. Vedi la p. 321: „... I particolari della sua [di Olizarowski] vita sono poco noti...” Antoni Karbowski ebbe praticamente a disposizione solo pochissime fonti in materia, se non soli i titoli dei trattati o delle dissertazioni di A. A. Olizarowski.

Le biografie più autorevoli di quest'Autore sono senz'altro quelle di Eugeniusz Jarra<sup>5</sup> e di Ludwik Piechnik SJ<sup>6</sup>.

Da entrambe le biografie risulta che A. A. Olizarowski fece gli studi umanistici completi a Nieśwież, dopo di ch , il 1 agosto 1629 entr  nella Compagnia di Ges <sup>7</sup>. Compiuto il noviziato a Vilna negli anni 1629-1631, gli fu fatto ripetere l'ultimo anno degli studi umanistici (la *rhetorica*) nel seminario pedagogico a Po ock. L'anno 1633 A. A. Olizarowski pass  a Varsavia in qualit  di lettore. Solo successivamente, dal 1634 al 1636 fece studi filosofici regolari nel collegio di Pu usk. Tuttavia, prima di espletare il triennio filosofico, verso la fine del mese di agosto 1636, A. A. Olizarowski lasci  la Compagnia di Ges , probabilmente in seguito a qualche torto, che gli sarebbe stato fatto durante uno degli esami nel corso degli studi<sup>8</sup>.

Uscito dalla Compagnia, A. A. Olizarowski continu  gli studi filosofici, ormai come studente laico, a Pozna  dal 1636 e successivamente sempre a Pozna  cominci  gli studi teologici, continuati fino al 1640 a W rzburg ed a Graz, dove ottenne la laurea in filosofia.

Il 22 ottobre 1641 A. A. Olizarowski s'iscrisse, probabilmente come precettore dei figli del voivoda di Brze c, Szczawi ski, alla Facolt  di Diritto (e, un anno pi  tardi, nel 1642, alla Facolt  di Medicina) dell'Universit  di Ingolstadt<sup>9</sup>.

Oltre allo studio del diritto canonico e civile, durato quattro anni e coronato col titolo di dottore *utriusque iuris* (1644), oltre ad aver curato gli studi dei figli del voivoda, A. A. Olizarowski dal 1643 ricopriva la carica del consigliere di corte del principe Filippo Guglielmo di Neuburg, il Palatino della Renania, sposato nel 1642 con la sorella del re polacco, Jan II Kazimierz Waza, Anna Katarzyna<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Eugeniusz Jarra, *Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795*, London 1968 (pi  tardi: *HPFP*), pp. 193-199.

<sup>6</sup> Ludwik Piechnik SJ, *Olizarowski Aron Aleksander*, voce in: *Polski S ownik Biograficzny*, ed. collett. a partire dal 1935 e continuata, Krak w-Wroc w (pi  tardi: *PSB*), XXIII, Krak w 1978, pp. 822-823.

<sup>7</sup> Cfr. L. Piechnik SJ, *Rozkwit...*, *op. cit.*, p. 173, nota 598 e, dello stesso autore, *Olizarowski A. A.*, in: *PSB*, XXIII, pp. 822-823. L. Piechnik SJ   pi  autorevole degli altri biografi di A. A. Olizarowski in quanto si bas  direttamente sui documenti religiosi, dai quali risulta, ad esempio, che la data della nascita di Olizarowski va spostata dal 1618 al 1610, poich  egli, avendo solo 11 anni, non potrebbe aver compiuti gli studi medi e nemmeno poter entrare nella Compagnia di Ges .

<sup>8</sup> L. Piechnik SJ, *Rozkwit...*, *op. cit.*, p. 173.

<sup>9</sup> *Nowy Korbut. Bibliografia literatury polskiej*, ed. collett. sotto la red. di R. Pollak, voll. 1-3: *Pi miennictwo staropolskie*, Warszawa 1963-1972 (pi  tardi: *NK*), qui: vol. 3, Warszawa 1965, pp. 35-36.

<sup>10</sup> A. Karbowski, *Olizarowski o edukacji...*, *op. cit.*, quad. 4, p. 321.

Il frutto diretto degli studi di A. A. Olizarowski a Ingolstadt furono due pubblicazioni: le *Institutiones rhetoricae*... (ed. il 12 giugno 1643) e le *Quaestiones politicae* (ed. il 1 luglio 1643).

Dopo aver conseguito il dottorato in diritto canonico e civile nel 1644, A. A. Olizarowski cercò di ottenerne la cattedra nell'Università di Ingolstadt, senza però esservi riuscito. In seguito a questo insuccesso, egli partì da Ingolstadt per Padova, dove continuò gli studi medici<sup>11</sup>.

Nello stesso anno, il 1644, a Vilna, giunsero ad una felice conclusione le trattative volte ad aprire presso l'Accademia di Vilna la Facoltà di Diritto canonico e civile. Il fondatore materiale della cattedra era Kazimierz Lew Sapieha, vicecancelliere del Gran Ducato di Lituania. I professori di diritto canonico e civile furono chiamati da Ingolstadt, e lo erano rispettivamente: Szymon Dilger (il futuro Decano della Facoltà) e J. G. Schauer, in qualità di professore di diritto civile.

Sarà per la raccomandazione dei due professori-colleghi di Ingolstadt, che fu chiamato da Padova ad insegnare a Vilna anche A. A. Olizarowski. Infatti, A. A. Olizarowski, giunto a Vilna prima del 22 settembre 1644, assistette in qualità di futuro professore di diritto canonico alla solenne inaugurazione della Facoltà di Diritto, celebrata a Vilna con molto fasto dai gesuiti e dalla popolazione della città<sup>12</sup>. Si era conservata una sua lettera, in cui A. A. Olizarowski descrisse dettagliatamente tutta detta l'inaugurazione, indirizzandola al fondatore K. L. Sapieha, che non poteva essere presente ad essa. La lettera è datata del 26 settembre 1644<sup>13</sup>.

Secondo la prima disposizione dei lavori dei professori della Facoltà di Diritto, ad A. A. Olizarowski fu assegnata la cattedra del diritto canonico, benché tutto lascia presupporre che egli insegnasse più tardi anche il diritto civile<sup>14</sup>.

Il fatto d'aver assegnato la cattedra del diritto canonico e civile ad un laico e un ex-gesuita, significa che le qualità di professore di A. A. Olizarowski erano di gran lunga superiori alle eventuali reticenze personali degli stessi gesuiti vilniani. Infatti, A. A. Olizarowski per tutto il periodo dal 1644 al 1655 diede la prova della sua altissima idoneità a questo posto, malgrado avesse nel 1644 appena 34 anni.

<sup>11</sup> L. Piechnik SJ, *Olizarowski...*, op. cit., voce in: *PSB*, XXIII, pp. 822-823.

<sup>12</sup> L. Piechnik SJ, *Rozkwit...*, op. cit., pp. 169-170.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 170.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 171. Cfr. anche: Stanisław Kot, Aaron Aleksander Olizarowski, profesor prawa Akademii Wileńskiej, in: *Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego*, vol. 1, Wilno 1929, pp. 6, 23-45. Cfr. inoltre: *ARSI Germ.* 132 f. 219v.

Il frutto dell'attività vilniana di A. A. Olizarowski erano nel solo 1647 tre pubblicazioni giuridiche, avvenute a Vilna e connesse direttamente con la sua persona: una, scritta da lui stesso e altre due, scritte sotto la sua direzione dai suoi allievi: Józef Butkiewicz-Popuciewicz e Józef Konstantynowicz<sup>15</sup>, trattanti rispettivamente le questioni generali di giurisprudenza, della legge non scritta, dei diritti della persona, dell'immunità ecclesiastica e del matrimonio.

Dopo la dispersione dell'ambiente universitario di Vilna in seguito alle azioni belliche che causarono la distruzione della città e dell'Accademia di Vilna nel 1655, A. A. Olizarowski si recò a Königsberg nella Prussia Orientale, dove riprese i suoi studi medici, interrotti dopo la partenza da Padova per Vilna nel 1644. Egli aspettava probabilmente che la situazione politica torni presto ad essere di nuovo normale. Ripresi il 20 marzo 1655 gli studi medici all'Università di Königsberg, raccomandato dal principe Radziwiłł ed avendo superato gli appositi esami, A. A. Olizarowski conseguì la laurea in medicina nel 1658. Morì un anno più tardi, nel corso del 1659<sup>16</sup>, all'età di soli 49 anni.

### OPERE DI A. A. OLIZAROWSKI

Sono sintomatiche le frasi con le quali alcuni dei biografi chiudono le loro biografie di A. A. Olizarowski: „... *Da allora* (e cioè dal 1659 – nota mia, S. P.) *si era persa ogni traccia di lui...*”<sup>17</sup>; „... *Non conosciamo altri particolari della sua vita...*”<sup>18</sup>; „... *Olizarowski era poco conosciuto fino a non lontano tempo fa, appartenendo cronologicamente al periodo del declino del pensiero politico polacco, bench'egli si sollevasse molto con le sue opere sopra il livello del periodo in cui visse...*”<sup>19</sup>

Infatti, A. A. Olizarowski, non essendo più gesuita dopo il 1636, non figurava più nei documenti interni religiosi dei gesuiti. Dopo la sua morte, avvenuta molto probabilmente entro la fine del 1659, di A. A. Olizarowski non si parlò più fino al 1849, in cui fu menzionato da

<sup>15</sup> Cfr. K. Estreicher, *Bibliografia polska*, parte 3: *Bibliografia wieków XV-XVIII*, voll. XII-XXXIV, Kraków 1891-1951; qui: vol. XIII, p. 470; vol. XX, p. 34; vol. XXII, pp. 186-187; vol. XXIII, p. 330.

<sup>16</sup> L. Piechnik SJ, *Olizarowski...*, op. cit., voce in: *PSB*, XXIII, p. 823; *NK*, 3, p. 36; *HPFP*, p. 195; L. Piechnik SJ, *Rozkwit...*, op. cit., p. 171, nota 598. Nessuna di dette biografie di A. A. Olizarowski è in grado di indicare la data precisa della sua morte, avvenuta però certamente entro la fine del 1659.

<sup>17</sup> Cfr. A. Petrani, *Nauka prawa kanonicznego w Polsce wieków XVIII i XIX*, Lublin 1961, p. 201; *HPFP*, p. 195.

<sup>18</sup> A. Karbowski, *Olizarowski...*, op. cit., quad. 4, p. 321.

<sup>19</sup> *HPFP*, p. 193.

J. Łukaszewicz<sup>20</sup>. Questa data segna effettivamente un lento risveglio dell'interesse per A. A. Olizarowski, giunto tuttavia su un livello più serio soltanto con gli anni venti, trenta e cinquanta del XX secolo.

La profondità del silenzio che calò su A. A. Olizarowski illustra il fatto che Stanisław Rostowski SJ non gli dedicò neanche una menzione nel suo libro del 1748<sup>21</sup>.

Di opere stampate di A. A. Olizarowski ne sono note quattro: le menzionate prima nella biografia *Institutiones rhetoricae* (Ingolstadii 1643), le *Quaestiones politicae in utramque partem disputatae* (Ingolstadii 1643), le *Assertiones ex Jurisprudentia* (Vilnae 1647) ed, infine, l'opera principale della sua vita, il *De politica hominum societate libri tres* (Dantisci 1651<sup>22</sup>), dedicato al fondatore della Facoltà di Diritto a Vilna, Kazimierz Lew Sapieha. Quest'ultima opera costituisce sul territorio polacco-lituano un equivalente delle opere principali in materia della *politica* di tali autori come Thomas Hobbes o Hugo Grotius.

Di tutte e quattro le opere la più importante e più matura è senza dubbio la ultima e mi occuperò d'un brano di essa, riguardante la questione contadina.

Prima di passare però ad occuparmi della precisa questione contadina, ecco, una presentazione in breve della struttura interna del *De politica hominum societate libri tres*.

Come reca il titolo, il *De politica hominum societate libri tres* consta di tre libri: *De Domo*, *De Civitate* e *De Republica*. Ludwik Piechnik SJ inserisce il *De politica hominum societate libri tres* nel quadro delle opere tardo-rinascimentali europee che, prendendo lo spunto dalla *Politica* di Aristotele e da analoghe opere di Platone e Cicerone, sviluppavano ed applicavano le loro idee alle situazioni cambiate nel corso del XVI e XVII secolo.

A questa particolare specie di letteratura *politica* appartengono le opere di Jean Bodin<sup>23</sup> [Bodin] (1530-1596), Hugo Grotius<sup>24</sup> (1583-1645) e Thomas Hobbes<sup>25</sup> (1588-1679).

<sup>20</sup> J. Łukaszewicz, *Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim*, vol. 1, Poznań 1849, p. 468.

<sup>21</sup> Stanisław Rostowski SJ, *Lithuanicarum Societatis Jesu historiarum libri decem*, Vilnae 1748, ried. Paris 1877.

<sup>22</sup> Aron Aleksander Olizarowski, *De politica hominum societate libri tres*, Dantisci 1651 (citato d'ora in poi sotto la sigla: *DPHS*), in: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wrocław, stamp. XVII. 1449 – III.

<sup>23</sup> Jean Bodin, *Les six livres de la Republique*, Paris 1576; la prima ediz. latina: *De Republica libri sex*, Lutetiae Parisiorum 1586; la più recente edizione polacca: *Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej*, Warszawa 1958.

<sup>24</sup> Hugo Grotius, *De iure belli ac pacis*, Lutetiae Parisiorum 1625; il testo definitivo, voll. 1-2, Amstelædami 1646; la più recente edizione polacca: *O prawie wojny i pokoju*, voll. 1-2, Warszawa 1957.

<sup>25</sup> Thomas Hobbes, *De cive*, Lutetiae Parisiorum 1642, Amstelædami 1647; e, dello

Il libro *De Domo* tratta le classiche questioni della casa come nucleo sociale ed economico della società, il matrimonio, i rapporti tra i coniugi, i rapporti tra i genitori e loro figli, l'intera questione dell'educazione, i rapporti tra il padrone di casa e i suoi dipendenti. Di questo libro saranno analizzati i brani riguardanti direttamente la questione contadina.

Oltre alla questione contadina, il *De Domo* contiene nel capitolo X le opinioni di A. A. Olizarowski sull'educazione, che furono rimesse alla luce, analizzate e rivalutate come „*finora sconosciute nella storia della pedagogica polacca*” da A. Karbowski nel 1905<sup>26</sup>.

A. Karbowski definì il capitolo X sull'educazione, composto da ben 20 paragrafi su 75 pagine, „*un trattato storico-teorico, composto da tutta una catena di varie opinioni pedagogiche, facenti un eterogenea immagine, un vero e proprio mosaico storico-pedagogico*”<sup>27</sup>.

Questo capitolo viene considerato, malgrado le sue carenze, „*un monumento di assai rara, nella Polonia del XVII secolo, letteratura pedagogica*”<sup>28</sup>, nonostante che A. A. Olizarowski non menzionasse in esso nessuno dei suoi famosi contemporanei: Michel Montaigne (1532-1592), né Francis Bacon (1561-1626), né Jan Àmos Komenský [Comenius] (1592-1671), il quale, per di più, visse allora e creava le sue opere pedagogiche a Leszno in Polonia<sup>29</sup>.

Il secondo libro, *De Civitate*, contempla la nozione della „cittadinanza”, come „un'insieme cittadino, legato da comuni diritti e doveri”. L'insieme di cittadini costituisce in A. A. Olizarowski la „materia” dello Stato, di cui la „forma” invece va ricercata nell'organizzazione statale. Molto interessanti sono in questo libro le opinioni di A. A. Olizarowski sul diritto alla cittadinanza dei contadini polacchi, per cui proprio da questo punto partirà la presentazione delle sue idee.

Il terzo libro, *De Republica*, tratta le questioni dei sistemi politici, passando in rassegna tutti i possibili e noti storicamente sistemi sociali, con i loro lati cattivi e buoni. A. A. Olizarowski si dichiarò personalmente in favore della monarchia ereditaria autoctona<sup>30</sup>, mentre Zbig-

---

stesso autore, *Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil*, London 1651; la più recente edizione polacca: *Lewiatan*, Biblioteka Klasyków Filozofii (più tardi: BKF) 6, Warszawa 1954.

<sup>26</sup> A. A. Olizarowski, *De politica hominum...*, op. cit., lib. I, cap. X, pp. 68-143; A. Karbowski, *Olizarowski...*, op. cit., quad. 4, pp. 321-330 e quad. 5, pp. 433-440.

<sup>27</sup> *Ibidem*, quad. 5, p. 439.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> Cfr. tra le altre: *Wielka Pedagogika*, ed. a cura di Bogdan Suchodolski, Wrocław 1956.

<sup>30</sup> L. Piechnik SJ, *Olizarowski...*, op. cit., voce in: *PSB*, XXIII, p. 823.

niew Ogonowski gli attribuisce un voto in favore della monarchia elettiva, dando un peso diverso agli stessi argomenti del nostro Autore<sup>31</sup>.

### OPINIONI DI A. A. OLIZAROWSKI

Può sorgere qui una domanda più che giustificata: perché A. A. Olizarowski, un laico, venne ammesso nel quadro dell'ambiente universitario dominato da professori-gesuiti? I motivi di questa eccezionale „riadozione” di A. A. Olizarowski nell'ambiente tipicamente gesuitico sembrano essere numerosi.

Prescindendo dal suo passato nelle file dei gesuiti, A. A. Olizarowski – dal momento del suo arrivo a Vilna nel 1644 fino al 1655 in cui dovette lasciare Vilna con gli altri professori – contribuì a creare, alla pari con tutti, quell'ambiente filosofico-giuridico vilniano che gli studiosi odierni ritengono il più moderno alla metà del XVII secolo nello Stato polacco-lituano. A. A. Olizarowski ne faceva una parte integrante. Non è, infatti, pensabile di separarlo da gesuiti Marcin Śmiglecki<sup>32</sup> e Jan Chądzyński<sup>33</sup>, con i quali condivideva le stesse idee sociali e politiche.

---

<sup>31</sup> Cfr. *Filozofia i Myśl Społeczna XVII wieku*, ed. collett. sotto la red. di Zbigniew Ogonowski, parti 1-2 (più tardi: *FiMS XVII 1-2*), Warszawa 1979; qui: *FiMS XVII 1*, p. 261.

<sup>32</sup> Marcin Śmiglecki SJ nacque nel 1563 a Leopoli. Egli studiò a Roma nel Collegio Romano prima la filosofia (1582-1584) poi la teologia (1584-1586) sotto la direzione di Francisco Suárez SJ e Roberto Bellarmino SJ. Dopo il suo ritorno in Polonia fu professore della filosofia e teologia (1586-1599) a Vilna, dove nel 1594 ottenne la laurea in teologia. Faceva parte della commissione redazionale della *Ratio studiorum*. Fu rettore e superiore a Pułtusk, Poznań, Kalisz e Kraków e prefetto degli studi a Kalisz. Negli anni 1608 e 1615 era delegato alle VI<sup>a</sup> e VII<sup>a</sup> Congregazioni Generali a Roma. Filosofo e scrittore polemico, ritenuto il più eccellente logico e scrittore filosofico della Polonia della sua epoca. Il suo trattato *Logica* (pp. 1632, ed. Ingolstadt 1618, Oxford 1634, 1638, 1658, conservato in: Archivio dell'Arcidiocesi di Poznań, manosc. 147 intitol.: *Commentaria in Organum Aristotelis*, edito rec. a cura di L. Nowak, voll. 1-2, Warszawa 1987) fu per lungo tempo un migliore e più popolare manuale della logica in Europa. Morì a Kalisz il 26 VII 1618 (cfr. *Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995*, sotto la red. di L. Grzebień SJ, Wydawnictwo WAM Kraków 1996, voce: ŚMIGLECKI Marcin, p. 676-677). Scrisse tra l'altro: *O lichwie, wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, naymach, arendach i o samokupstwie krótka nauka*, Wilno-Kraków 1596; 8<sup>a</sup> ediz. Kraków 1621, in: Biblioteka Zakładu Narodowego Wrocław, stamp. XVII. 1936 – III.

<sup>33</sup> Jan Chądzyński SJ nacque nel 1600 nella regione di Masovia in Polonia. Era professore soprattutto a Vilna tra 1636 e 1650. J. Ch. era il primo ad essere titolare d'una cattedra di *philosophia moralis (ethica-oeconomica-politica)* all'Accademia di Vilna (a partire dal 1641/1642). Oltre a questo era prefetto della stamperia dei gesuiti a Vilna, prefetto degli studi a Połock, rettore a Nowogródek. Negli anni 1655-1658 si rifugiò

Dopo il 1655, A. A. Olizarowski condivise in pieno la stessa sorte di tutto il corpo insegnante religioso dell'Accademia di Vilna, essendo costretto anch'egli a lasciare la Lituania.

Nessuna delle sue biografie parla d'una sua eventuale famiglia propria, moglie o figli. Sembra infatti che egli fosse l'esempio d'uno scienziato celibatario, interamente dedicato per la propria libera scelta allo studio ed alla scienza.

Secondo L. Piechnik SJ, vi sarebbero le prove che i gesuiti vilniani volevano già durante il precedente tentativo (non riuscito) di inaugurare la Facoltà di Diritto negli anni 1618-1623, disporre d'un professore-laico del diritto civile. È provato inoltre che essi fecero formare un certo Jan Świdorski come futuro professore del diritto civile, facendolo studiare proprio nell'Università di Ingolstadt. Vi era, a quanto sembra, un certo legame di fiducia tra l'Accademia di Vilna e quella tra le università fondate e dirette dai gesuiti<sup>34</sup>. In questa luce appare più chiaro il secondo tentativo del 1644, stavolta riuscito, di trovare un professore laico del diritto civile nella persona di A. A. Olizarowski.

Riguardo al valore interno del *De politica hominum societate libri tres*, ne furono espresse – non prima però dei primi decenni del XX secolo – delle opinioni molto diverse.

Ad esempio, prof. Stanisław Kot, essendosi probabilmente suggestionato dall'umilissima introduzione del nostro Autore al *De politica...* e dall'elenco di ben 254 autori antichi, medioevali e contemporanei, inclusi e citati nel testo del libro – giudicò l'intera opera „un cumulo acritico delle opinioni altrui”<sup>35</sup>. Questo giudizio severissimo venne

---

a Danzica durante la dispersione della Provincia Lituana durante la guerra con i Moscoviti. Dal 1658 era a Kroże e dal 1659 a Poszawsze, dove morì il 22 IV 1660 (cfr. *Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995*, sotto la red. di L. Grzebień SJ, Wydawnictwo WAM Kraków 1996, voce: CHADZYŃSKI Jan, p. 87). Scrisse tra l'altro: *Assertiones ex universa philosophia*, Vilna 1642; *Compendium de iure et iustitia* (scr. nel settembre 1647 a Vilna), in: Biblioteca dell'Università di Vilnius, manosc. F 3 – 2213 ff. 429-497 [vedi specie: *Tractatus I: De iure et iustitia*, disputatio III: *De subiecto dominii*, capitulum I: *De dominio in personis oeconomicis*, articulus III: *De dominio servorum, subditorum et famulorum*] ed il *Discurs Kapłana iednego Polskiego Roku Tysiąc sześć set Pięćdziesiątego Siodmego post festu / m / Transfigurationis D / omi / ni w którym pokazuie za co Bóg Koronę Polską karze y iako dalszego karania uyść mamy* (scr. nell'agosto 1657 a Danzica), in: Biblioteca Narodowa (Biblioteka Ordynacji Zamoyskich) Warszawa, manosc. 1201 ff. 157-166.

<sup>34</sup> L. Piechnik SJ, *Rozkwit...*, op. cit., pp. 171-172. Riguardo alla figura di Jan Świdorski, vedi: Biblioteca Jaghellonica di Kraków, manosc. 1873, 2143, 2144, 2145 e 2418 I – contenenti i suoi scritti.

<sup>35</sup> Stanisław Kot, A. A. Olizarowski, *profesor prawa Akademii Wileńskiej*, in: *Księga Pamiątkowa...*, op. cit., vol. 1, pp. 23-45, vedi la nota 891.

successivamente smorzato non solo dai risultati delle ricerche degli studiosi-gesuiti, ma anche di quelli degli studiosi-laici<sup>36</sup>.

In realtà, malgrado A. A. Olizarowski si occupasse prevalentemente delle due personalità di spicco e cioè di Aristotele e di Jean Bodin, egli appare indipendente da tutti e due i filosofi ogni qual volta trova i loro argomenti superati o inapplicabili sul territorio polacco. Lo dichiarò numerose volte nei riguardi sia di Aristotele che di Bodin<sup>37</sup>.

Una sua grande autonomia nei riguardi di Aristotele traspare invece nel capitolo II del II libro, *De Civitate*, in cui A. A. Olizarowski analizza la questione del diritto alla cittadinanza vera e propria di ogni componente della collettività nazionale nel quadro di vari sistemi politici del passato, compreso anche quello polacco dell'epoca.

Nel capitolo intitolato *De causa materiali societatis civilis*, A. A. Olizarowski sottopose ad un'attenta analisi la questione: *chi può essere considerato cittadino a pieni effetti d'una società?*

Passando in rassegna le opinioni in merito di vari autori: Platone, Aristotele, Cicerone, Plutarco, Marsiglio Patavino, Jean Bodin, Henning Arnisaeus, Piotr Mieszkowski e altri, A. A. Olizarowski conduce al termine la propria opinione, illustrata – per così dire – con delle opinioni di detti personaggi, secondo il suo metodo di procedere, scelto già all'inizio<sup>38</sup>.

### Chi è cittadino in Polonia della metà del XVII secolo?

Partendo dall'opinione di Jean Bodin<sup>39</sup>, A. A. Olizarowski riferì la propria tesi, che cioè il concetto della cittadinanza si sviluppò nel corso del passaggio dal potere patriarcale (svolto dai padri delle singole famiglie) al potere statale, in cui vari capi delle famiglie si riuniscono sullo stesso livello, per far parte d'un „insieme cittadino” e per mettersi d'accordo non più su affari o interessi famigliari, bensì su affari o interessi pubblici. Un cittadino, quindi, sarebbe in questa prospettiva

<sup>36</sup> Cfr. *HPFP* (ed. 1968), pp. 193-199 e *FiMS XVII-1* (ed. 1979), p. 261.

<sup>37</sup> *DPHS*, lib. II *De Civitate*, p. 292: „...nec multum moveor auctoritate Bodini...”

<sup>38</sup> *DPHS*, vedi nell'introduzione *Candido Lectori*: „... quibus facilius est ingenium, araneas plerumque imitantur, quae opera sua ex se ipsis conficiunt: qui vero minus eodem valent, similes sunt apibus, confectum jam mel de floribus colligentibus. Inter hos posteriores me quoque postremum esse facile agnosco, qui in tres istos *De politica hominum societate* libros omnia fermé ex aliis auctoribus transtuli, phrasi etiam illorum quoad licuit servatâ...” In realtà, tuttavia, A. A. Olizarowski non risulta così acriticamente eclettico, come egli sostiene di se stesso.

<sup>39</sup> Jean Bodin, *De Republica libri sex*, edizione latina Lutetiae Parisiorum 1586, lib. 1, cap. 6.

un capo di famiglia, uguale in tutto ad altri capi di singole famiglie, sottoposto invece al potere supremo.

A questo concetto „bodiniano” della cittadinanza fece però un’obiezione assai seria Henning Arnisaeus<sup>40</sup>, e cioè che la definizione „bodiniana” fosse valida solo in riferimento agli esseri sottomessi, mentre la sottomissione come tale non appartiene all’essenza della cittadinanza. Infatti, vi sono molti sottomessi, che anzi sono la maggioranza della gente, che però non sono cittadini. Anche la libertà non apparterebbe all’essenza stessa della cittadinanza, essendone una condizione necessaria, benché esterna.

Cercando nell’Antichità una definizione non così facilmente contestabile, A. A. Olizarowski risalì fino ad Aristotele<sup>41</sup> trovando che, secondo il Filosofo, all’essenza della cittadinanza apparterebbero gli elementi del godere dei diritti e soprattutto del diritto di partecipare alle giurie ed ai governi (il diritto di voto).

A. A. Olizarowski fa notare inoltre che la nozione della „cittadinanza” non può venir definita con l’uso dei generi assoluti, di tipo „uomo”<sup>42</sup>. Vi sono infatti tanti uomini-non cittadini, giacché nella cittadinanza si tratti sempre d’essere in relazione „a qualcuno” o „a qualcosa”.

Aristotele, stabilito il principio, secondo il quale all’essenza dell’essere cittadino appartiene il diritto *judicandi ac decernendi de publicis rebus*<sup>43</sup> ammette che la nozione della „cittadinanza” cambia a seconda del sistema; tuttavia, in ciascuno di essi „cittadino” resta pur sempre uno che „detiene il diritto di prendere parte alle assemblee o ai tribunali, o agli altri ‘collegi decisionali’, autorizzati a decidere su tutte o su alcune cose pubbliche”<sup>44</sup>.

A. A. Olizarowski citò tutto un brano al riguardo, volendo mettere in evidenza gli elementi essenziali della cittadinanza ed eludere quelli meno essenziali, come: il fatto di abitare sullo stesso territorio, il fatto d’essere nati da genitori liberi o da genitori nobili ecc.

Tutta una gamma di elementi di genere meno importante, l’enumerò invece Piotr Mieszkowski<sup>45</sup>. A. A. Olizarowski si permise di ironizzare

<sup>40</sup> Henning Arnisaeus, *Doctrina politica in Genuinam Methodum Quae est Aristotelis, Reducta, et ex Probatissimis quibusque Philosophis... breviter concordata et explicata*, Lugduni 1606<sup>1</sup> e 1643<sup>2</sup>. Un esemplare di questo libro, perfettamente noto a A. A. Olizarowski, si trova in: Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika a Toruń, stamp. B 98; qui: cap. 6 *De civibus*.

<sup>41</sup> Aristotele, *Politica*, lib. III, cap. 1.

<sup>42</sup> *DPHS*, lib. II *De Civitate*, cap. II, p. 270.

<sup>43</sup> Aristotele, *Politica*, lib. III, cap. 1, 3-4.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> Piotr Mieszkowski, *Polonus jure politus*, Calissii 1637, p. 226 (luogo citato dallo stesso A. A. Olizarowski).

sugli elementi della definizione della cittadinanza, proposti da Piotr Mieszkowski:

*... non del tutto capisco che cosa vuole questo autore. Poiché, avendo respinto tra le altre definizioni anche quelle, che chiamavano con il nome dei cittadini solo coloro che vengono da genitori nati liberi e nobili, egli dichiara di condividere l'opinione di Aristotele, per il quale (scrive) i cittadini sono coloro che possiedono nella società il diritto di esercitare le funzioni pubbliche, vengono da genitori nati liberi e (come l'aggiunge lo stesso Autore) sono nobili. Mentre Aristotele, definendo cittadino colui, che in un certo Stato ha il diritto di partecipare alle assemblee o ai tribunali, definisce con questa descrizione non un cittadino d'uno Stato monarchico o aristocratico, bensì solo democratico. E non era lui (Aristotele – nota mia, S.P.) a chiedere, affinché una condizione della cittadinanza fosse la discendenza da una famiglia nobile, bensì egli affermava che una tale condizione veniva chiesta da alcuni...*<sup>46</sup>

Infatti, A. A. Olizarowski, basandosi sulle opinioni di Jean Bodin e polemizzando con quelle di Piotr Mieszkowski, stabilì che la detta definizione aristotelica, limitando il diritto alla cittadinanza all'elemento di „poter giudicare e decidere nelle cose pubbliche”, finirebbe con l'escludere da questo diritto gli adolescenti ancora minorenni, gli anziani, le mogli e le madri, giacché queste categorie di persone non godono – pur essendo nate da famiglie libere e nobili – del diritto di voto<sup>47</sup>.

Applicando la stessa definizione aristotelica alla Repubblica Ateniese, A. A. Olizarowski ironizzò che gli stessi ateniesi, nella loro propria patria democratica e popolare, in pratica erano stranieri<sup>48</sup>.

A. A. Olizarowski regolò i conti anche con la componente della nobiltà come tale, revindicata da Piotr Mieszkowski alla „cittadinanza”, facendo notare che questa componente fu respinta già da Platone<sup>49</sup>.

Concludendo, A. A. Olizarowski arrivò alla convinzione che la società costituisse una sorta di organismo vivo e, come ogni altro essere vivente, plasmato bene e conformemente alla natura, consta di certe parti proporzionali, poste secondo un certo ordine, che si aiutano vicendevolmente tra loro e sorreggono l'insieme, così come l'avviene nella società politica che dovrebbe constare di tali parti, se è costruita bene e conformemente alla ragione<sup>50</sup>.

<sup>46</sup> DPHS, lib. II *De Civitate*, p. 272.

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 273.

<sup>48</sup> *Ibidem*. Cfr. citato da A. A. Olizarowski la *Vita Solonis* di Plutarco.

<sup>49</sup> Vedi: Plato, *De Republica*.

<sup>50</sup> DPHS, p. 273. Cfr. anche citato da A. A. Olizarowski il *Defensor pacis* di Marsiglio Patavino.

La società politica in A. A. Olizarowski non sarebbe quindi altro che „un'unione di persone di vari stati sociali allo scopo di aiutarsi vicendevolmente, avendo bisogno di molte e varie cose per poter vivere bene e sapendo che non sarebbe possibile di farle produrre ad una sola classe di uomini. Questi vari stati sociali, l'esistenza dei quali rende possibile il mutuo scambio di servizi, e che sono indispensabili alla salvaguardia della vita, non sono altro che la varietà e la diversità delle singole parti della società politica”<sup>51</sup>.

A. A. Olizarowski, inoltre, fece sua l'opinione di Jean Bodin riguardo all'irrelevanza della componente della „nobiltà” nella definizione della „cittadinanza”:

*... È assurda l'opinione di Aristotele, secondo la quale le persone discendenti da famiglie nobili sarebbero più cittadini dei plebei; e ciò è assurdo non solo in riferimento alla democrazia ateniese, ma anche alla confederazione elvetica ed agli abitanti della città di Strasburgo, dove la nobiltà fu allontanata da tutte le cariche. È più equo, invece, quanto afferma Plutarco, che cioè cittadini vengono chiamati coloro che hanno parte nei diritti e nei privilegi della società politica. Ciò bisogna intendere come una partecipazione a seconda dell'età, del sesso, dello stato e della condizione di ciascuno, in modo che, ad esempio, le persone di provenienza nobile abbiano parte nei diritti dei nobili, mentre le persone plebee – in quelli dei plebei. Le membra del corpo umano lamentano mai la loro posizione? Si lamenta mai il piede all'occhio di non essere piazzato più su nel corpo? Oppure, per il solo fatto di trovarsi là dove si trova, il piede potrebbe non essere considerato un membro del corpo? Se venisse accolta la definizione aristotelica, quanti disordini, quante guerre civili e quante calamità cittadine provocherebbe all'interno delle società politiche! Eppure, la plebe romana (ed io aggiungo: potrebbe farlo anche la plebe polacca) si oppose ai patrizi, perché non le spettava lo stesso diritto dell'accesso al potere ed ai privilegi che, invece, avevano i patrizi. E si calmò soltanto quando le venne presentata la favola sul corpo umano, grazie all'uso della quale il saggio senatore Agrippa riconciliò la plebe con i senatori. No, non fu Romolo, il fondatore dell'Urbe, ad allontanare la plebe dal governo, dalle funzioni sacerdotali, dal diritto di formulare i vaticini ed a consegnarli ai patrizi, perché proprio i patrizi discendono dalla gente che Romolo si prese per farne il Consiglio degli anziani e crearne i senatori...*<sup>52</sup>

L'uso di questo brano in A. A. Olizarowski è molto significativo per la logica interna del suo intento: infatti, A. A. Olizarowski (come prima P. Marcin Śmiglecki SJ e P. Jan Chądzyński SJ) era convinto che la nobiltà polacca altro non è, che una forma sviluppatasi a partire da una

<sup>51</sup> DPHS, p. 273.

<sup>52</sup> DPHS, p. 274. Il brano citato, A. A. Olizarowski lo prese da: Jean Bodin, *De Republica libri sex*, ediz. latina del 1586, lib. I, cap. 6.

sola stirpe iniziale della popolazione polacca, prima di essersi costituita in uno Stato politico. Il cittadino, quindi, è senz'altro colui che ha diritto di decidere degli affari pubblici, formalmente però e virtualmente lo sono tutti gli abitanti del Paese, essendo anch'essi discendenti della stessa stirpe. Lo sono anche le donne. Nessuno è straniero e nessuno può considerarsi „figlio prediletto” in seno alla collettività nazionale. Essa infatti costituisce una specie di corpo, nel quale vi si trovano molte membra, necessarie e disposte nell'insieme del corpo a seconda delle funzioni che svolgono, e non a seconda dei presupposti aprioristici d'un „rango” che potrebbero avere nell'insieme.

Dunque, in conclusione delle considerazioni sul diritto alla „cittadinanza” dei contadini e delle altre classi sociali, appare abbastanza chiara l'opinione personale di A. A. Olizarowski: i contadini e gli abitanti delle città in Polonia ed in Lituania della metà del XVII secolo sono cittadini della società politica alla pari dei nobili, in quanto fanno parte dell'insieme organico del corpo statale.

Tuttavia, questa affermazione si esaurisce qui. Non c'è nessun accenno esplicito sul diritto dei contadini o degli abitanti delle città di „giudicare e decidere negli affari pubblici”. Sembra che A. A. Olizarowski (come prima P. Marcin Śmiglecki SJ<sup>53</sup> e P. Jan Chądzyński SJ nel suo *Compendium de iure et iustitia* del 1647 e nel suo *Discurs...* del 1657)<sup>54</sup> voglia che le altre classi sociali non vengano escluse dal diritto della cittadinanza, ma non abbia un'idea precisa su come inserirle e su quale ruolo assegnare loro in un'eventuale ridistribuzione dei ruoli pubblici.

Ad A. A. Olizarowski piacque anche un'altra definizione, formulata da Henning Arnisaeus che rispecchia bene questa compartecipazione degli altri strati sociali allo stesso diritto di convivenza sociale:

*... Il cittadino è un compartecipe, il quale tende a vivere bene, insieme alla propria famiglia, nell'insieme della società delle famiglie...*<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Vedi nota 32; cfr. anche il trattato del P. Marcin Śmiglecki SJ, *O lichwie, wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, nymach, arendach i o samokupstwie krótka nauka*, Wilno-Kraków 1596<sup>1-2</sup>... Kraków 1621<sup>8</sup>; si può azzardare un'ipotesi che il P. Marcin Śmiglecki fu in qualche modo indotto e incoraggiato ad inserire alla sesta edizione del suo trattato (Kraków 1607) un capitolo sui diritti e gli obblighi dei contadini: *O powinnościach kmiecych w Polsce y w Litwie* dai suoi confratelli religiosi o anche dallo stesso Piotr Skarga SJ (1536-1612). Questi due celebri gesuiti si conoscevano personalmente sia dei tempi vilniani che a Cracovia, dove dal 1609 il P. Marcin Śmiglecki era perfino per un certo periodo superiore del P. Piotr Skarga SJ. Dalla edizione del 1607 il capitolo sui contadini costituiva una parte integrante di questo trattato.

<sup>54</sup> Vedi nota 33.

<sup>55</sup> Henning Arnisaeus, *Doctrina politica...*, op. cit., cap. 6 *De civibus*.

Prescindendo da ciò che A. A. Olizarowski non poté fare nel periodo, in cui visse, bisogna riconoscere che l'idea di un'uguale diritto formale della cittadinanza a tutte le classi sociali e non solo a quella nobile, appare in Polonia AD 1651 abbastanza coraggiosa, sobria politicamente e meritevole, costituendo un ulteriore passo verso la costruzione d'una „mentalità di compartecipazione”, l'unica – lo sappiamo però solo oggi – ad essere in grado di far uscire la società nobile polacca dell'epoca dal profondo *impasse*, in cui s'era trovata a causa della sua sbagliata politica sociale.

### **I contadini polacchi e lituani sono liberi cittadini o schiavi?**

Solo dopo aver appurato l'opinione di A. A. Olizarowski su diritto formale alla cittadinanza delle classi inferiori, compreso anche lo strato dei contadini, molte volte più numeroso della classe dei nobili e degli abitanti delle città messi insieme – possiamo passare allo scrutare le sue opinioni sulla precisa questione contadina.

A. A. Olizarowski ha il merito di impostare il problema della libertà personale e della cittadinanza dei contadini nello Stato polacco-lituano in modo esplicito:

*... Se prendiamo in considerazione la legge o la giustizia, è certo che la gente, di cui parliamo (i contadini – nota mia, S.P.) non sia affatto soggetta alla schiavitù, bensì sia libera e goda del diritto di cittadinanza sin dalla nascita [... esse ... liberos atque ingenuos cives], poiché non si possono dimostrare le basi della loro schiavitù né nella legge delle nazioni, né nella legge positiva. Essi non furono presi in seguito ad una guerra, né sono nati da schiave né da donne prese in ostaggio: Non s'erano autovenduti deliberatamente in schiavitù per avere una parte del prezzo, né sono caduti in schiavitù per nessuno dei motivi appena da me citati...*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *DPHS*, lib. I *De Domo*, cap. 6, p. 152. Com'è facile notare, A. A. Olizarowski respinge l'uno dopo l'altro, come assolutamente inapplicabili alla situazione dei contadini in Polonia, i motivi di contrazione della schiavitù, elencati dai tre pensatori-moralisti europei: Luis de Molina SJ, *De iustitia et iure...*, voll. I-II, Conchae 1592<sup>1</sup>, Coloniae 1613<sup>2</sup> e Venetiis 1614 (più tardi: *DII*); qui: vol. I, tract. II, disp. XXII, pp. 102D-103A; Leonardus Lessius SJ, *De iustitia et iure caeterisque virtutibus cardinalibus libri IV. Ad 2.2. D. Thomae a quaest. 47 usque ad quaest. 161*, Lovanii 1605 (più tardi: *DIIcVC*); qui: lib. II, cap. IV, dubit. IX, pp. 39-40, nn. 54-55; cap. V, dubit. IV, p. 43, nn. 11-17 [la suddetta opera ebbe ben 20 riedizioni in soli 29 anni; l'ultima di esse: Douai 1634]; Juan de Lugo, card. SJ, *Disputationes de iustitia et iure*, voll. 1-2, Lugduni 1642 (più tardi: *DdJJ*); qui: vol. I, disp. VI, sect. II, nn. 11-15. Vedi inoltre un mio articolo su questo tema, scritto in italiano: Stanisław Pyszka SJ, *Diritti degli schiavi veri e propri negli scritti dei moralisti del*

Dopo aver premesso il detto sopra con estrema chiarezza, A. A. Olizarowski dedicò tutto il resto del capitolo all'esposizione degli argomenti in favore della propria tesi iniziale.

Nella sua argomentazione si rispecchiano perfettamente le opinioni ed i principi generali di Luis de Molina SJ, Leonardus Lessius SJ e Juan de Lugo SJ, e trovano il loro ideale complemento le tesi avanzate prima o più tardi dai suoi colleghi-professori vilniani: P. Marcin Śmiglecki SJ e P. Jan Chądzyński SJ.

L'argomentazione adoperata da A. A. Olizarowski lungo tutto il capitolo riguardante la questione contadina, le sue diramazioni e la ricchezza di vari punti di vista smentiscono in gran parte l'iniziale diffidenza degli studiosi nei riguardi di quest'autore. Se il trattato del P. Marcin Śmiglecki SJ poteva essere definito come „filosofico-giuridico”, se il *Compendium de iure et iustitia* e il *Discurs Kapłana iednego Polskiego* del P. Jan Chądzyński SJ devono essere prese con le rispettive distanze, dovute al carattere specifico di ciascuno di questi scritti, malgrado essi siano stati scritti da un professore di filosofia morale vero e proprio – il *De politica hominum societate*, pur essendo stato scritto da un giurista, dev'essere considerato un'opera filosofico-pratica o, più precisamente, un'opera per eccellenza *politica*.

Bisogna riconoscere che A. A. Olizarowski nel *De politica hominum societate* ricapitolò le opinioni politiche del P. Marcin Śmiglecki SJ ed anticipò in modo ordinato e metodico le opinioni politiche del P. Jan Chądzyński SJ presenti nel suo *Discurs Kapłana iednego Polskiego*, piazzandosi perfettamente in linea con il pensiero di entrambi i suoi colleghi-professori vilniani.

*I contadini polacchi e lituani  
provengono da gente libera da sempre,  
non essendo mai nati da schiavi*

A. A. Olizarowski dispiega l'apparato della propria argomentazione con il dire che tutte le nazioni ed i popoli, polacco e lituano compresi, erano *all'inizio pienamente liberi*<sup>57</sup>, composti cioè interamente da gente personalmente libera.

---

Seicento: Luis Molina SJ, Leonardus Lessius SJ e Joannes de Lugo SJ, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM” w Krakowie, T. 3 (2000), pp. 239-275.

<sup>57</sup> *DPHS*, p. 152. Cfr. anche: Luis de Molina SJ, *DII*, vol. I, tract. II, disp. XXII, pp. 102D-103A; Leonardus Lessius SJ, *DIIcVC*, lib. II, cap. IV, dubit. IX, pp. 39-40, nn. 54-55; Juan de Lugo, card. SJ, *DdJJ*, vol. I, disp. VI, sect. II, nn. 11-17.

*I contadini polacchi e lituani  
non furono mai presi in guerra*

I re ed i principi dei popoli abitanti il territorio dello Stato polacco-lituano divennero tali – secondo A. A. Olizarowski – „non grazie alla loro discendenza, ma grazie alle virtù, e perché esercitavano il loro potere in modo giusto ed utile allo Stato, per cui anche i loro sudditi non si ribellavano contro di loro, in seguito alle quali le ribellioni, avendole perso, potessero diventare schiavi dei vincitori. I principi non hanno inoltre imposto ai loro sudditi la schiavitù non avendo avuto nessun motivo per farlo”<sup>58</sup>.

*I contadini polacchi e lituani  
non vennero mai ridotti in schiavitù  
dalla legge positiva*

Non venne imposta ai contadini polacchi e lituani la schiavitù né in seguito ad un desiderio dei sovrani di esercitare il loro potere su di essi (promuovendo, ad esempio, gli uni ed opprimendo gli altri), né per motivo di voler differenziare tra i nobili-liberi e i contadini-schiavi, né per un qualsiasi altro motivo<sup>59</sup>.

Secondo A. A. Olizarowski, i contadini non erano mai storicamente sottoposti ad una tale specie di schiavitù o tirannia dei sovrani. Vi fu, naturalmente, anche in Polonia una possibilità della promozione sociale grazie ai benefici e vassallaggi ricevuti dalle mani del sovrano, tuttavia, non vi sono tracce d’una positiva attività da parte d’un sovrano, volta ad opprimere una classe sociale in particolare. Ciò valeva anche per gli ebrei. Una tale pratica non veniva condotta da sovrani polacco-lituani né direttamente, né sotto forma di leggi ingiuste, che potessero „legittimare” l’ingiustizia, la quale, benché durasse da interi secoli, non potrebbe pur mai diventare legge<sup>60</sup>.

*I contadini polacchi e lituani  
subiscono la loro condizione  
della schiavitù di fatto  
malvolontieri*

Come lo fece prima P. Marcin Śmiglecki, anche A. A. Olizarowski premette gli argomenti sollevati dalla parte „padronale”, ritenendo che non sia affatto vero che i contadini siano contenti in sostanza del loro

---

<sup>58</sup> DPHS, p. 152.

<sup>59</sup> Ibidem.

<sup>60</sup> DPHS, pp. 152-153.

stato e condizione sociale, che essi si siano rassegnati „a far schiavi” provandolo con la loro secolare pazienza, con la quale la sopportano.

*„Sostengo che non bisogna dar ascolto a queste voci, perché i contadini si comportano in questo modo non spontaneamente, bensì sotto la costrizione (...). La loro secolare pazienza nel sopportare la loro sorte è dovuta alla severità della loro schiavitù, la quale non permise a questa misera gente neanche la possibilità di alzare la voce o emettere un gemito più libero. Quindi, la loro pazienza non è risultato d'un loro assenso alla loro sorte, bensì d'una dura necessità, alla quale, come si suol dire, non danno battaglia neanche gli dei”<sup>61</sup>.*

*I contadini polacchi e lituani  
non si erano mai autovenduti  
in schiavitù*

Cade anche questo tra i titoli della contrazione della schiavitù, quello cioè che deriva dall'autovendita d'una persona in schiavitù per partecipare nel prezzo. A. A. Olizarowski lo smentì categoricamente:

*... È certo che questa gente (i contadini – nota mia, S.P.) non si era sottomessa ai loro padroni in schiavitù intesa nel senso vero e proprio della parola, in cambio d'un terreno agricolo, bensì piuttosto essi stipularono con i padroni un cosiddetto contratto di locazione o d'affitto o d'una altra transazione ancora, simile a questi...<sup>62</sup>*

La differenza sostanziale tra i contadini polacchi e lituani e i cosiddetti *adscriptitii* antichi romani consisteva nel fatto che questi ultimi erano schiavi già prima della loro locazione. Non passavano quindi – lo nota A. A. Olizarowski – dalla libertà in schiavitù agraria, ma da una specie di schiavitù all'altra. Una semplice riduzione d'un uomo libero in schiavitù di tipo agrario non era legalmente possibile presso i Romani antichi. Ci volevano dei motivi ben più gravi d'un semplice motivo del fabbisogno della manodopera, per poter farlo<sup>63</sup>.

*La dipendenza  
dei contadini polacchi e lituani  
si limita al contratto*

I contadini polacchi e lituani non possono dunque essere paragonati con gli antichi *adscriptitii*, bensì con i *censiti*, e cioè con gli affittuari della terra sotto alcune condizioni (*conditionales censiti*), liberi personalmente ed obbligati solo a risolvere un canone d'affitto annuo in cambio

<sup>61</sup> DPHS, p. 153.

<sup>62</sup> Ibidem.

<sup>63</sup> Ibidem, p. 154.

della terra. Quindi, fino a quando solvevano il canone d'affitto, potevano godere dell'uso e dell'usufrutto dei campi.

Oltre ad argomentare, per così dire, „indirettamente”, A. A. Olizarowski sosteneva esplicitamente quanto segue:

*... Il fatto che i nostri contadini sono liberi, viene confermato tra l'altro dagli stessi contratti stipulati da essi con i loro padroni. I padroni affittano ai contadini certe aree in cambio di certi lavori ben definiti. I contadini, a loro volta, solvono definiti canoni d'affitto e svolgono certi lavori in cambio della possibilità di usufruire la terra...*<sup>64</sup>

Qui si nota dunque il ritorno al concetto del contratto, presente prima in *O powinnościach kmięcych w Polsce y w Litwie* del P. Marcin Śmiglecki SJ nel primo decennio del Seicento e poi negli scritti del P. Jan Chądzyński SJ alla metà del Seicento. Il delineamento dei limiti dei diritti e dei doveri di entrambe le parti del contratto resta tuttavia in A. A. Olizarowski assai vago. Egli non scendò in particolari, cercando di stabilire prima i principi dell'intera questione.

### **Uno sguardo di A. A. Olizarowski alla situazione reale dei contadini polacchi e lituani**

Solo dopo aver appurato i principi fondamentali della questione contadina, e cioè che i contadini polacchi e lituani sono personalmente liberi da sempre, che non hanno perduto mai legalmente la loro libertà, che la loro „schiavitù” altro non è, che un atto di estrema ed ingiustificata oppressione, sofferta da loro malvolontieri, che i contadini non sono diventati schiavi per nessun motivo, noto come contraente legalmente la schiavitù (né presi in seguito ad una „guerra giusta”; né nati in schiavitù; né, infine, autovendutisi deliberatamente in schiavitù in cambio d'un profitto), e dopo aver stabilito esplicitamente, che unica forma di dipendenza ammissibile in questo caso resta quella derivante dalle esigenze del contratto tra i contadini e i loro padroni – A. A. Olizarowski dà un breve sguardo alla situazione reale, in cui versava lo strato contadino nel 1651.

Dapprima A. A. Olizarowski denuncia una sostanziale differenza tra la situazione dei contadini nei beni regali e nei beni dei singoli padroni nobili. Il contadino nei beni appartenenti al re non era *glebae adscriptus*, era personalmente libero e „poteva coltivare i campi regali quanto ne voleva”<sup>65</sup>. Invece il contadino nei beni dei singoli nobili veniva

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> *DPHS*, p. 154. Bisogna tuttavia precisare qui che alla luce del *Discurs Kapłana*

privato della propria libertà personale con la forza, non in virtù d'una legge, perché „una tale legge non esisteva ed anche se esistesse, non sarebbe valida essendo contraria a Dio, alla giustizia e al dovuto”<sup>66</sup>.

A. A. Olizarowski dà qui la prova d'una buona versatilità nei particolari della sorte contadina, quando denuncia, „quanto soffrono in realtà queste misere persone [...] trovandosi in una sí tremenda schiavitù”<sup>67</sup>.

Ed ecco, il particolare più doloroso del loro stato in A. A. Olizarowski: l'usurpazione da parte dei padroni del diritto sulla vita e morte dei loro sudditi-contadini, allargato più tardi a tutti i nobili (anche non padroni diretti dei contadini) diventando così una specie d'una legge razziale, una norma (vigente, anche se non scritta) che differenziava sostanzialmente le persone nobili e quelle non-nobili, riducendo queste ultime al rango d'una „proprietà” senza voce, paragonabile con quella di terra, di bestiame, di cani ecc., anzi, punendo e perseguendo perfino più incisivamente un danno arrecato alla „proprietà di cose” o di animali irragionevoli, che un analogo danno arrecato a vive persone umane dei contadini<sup>68</sup>.

A. A. Olizarowski fece presente ai propri lettori (e il suo libro vide la luce del sole, essendo pubblicato da un laico, non a Vilna però, dove pubblicò altre sue opere, ma sintomaticamente a Danzica, dove scrisse – ma non lo pubblicò mai! – il suo *Discurs Kapłana iednego Polskiego* sei anni più tardi anche P. Jan Chądzyński SJ), che il cattivissimo tipo di rapporto tra i padroni nobili e i contadini in Polonia sia perfettamente noto all'estero e viene citato a loro spese ad esempio da Jean Bodin:

... *Coloro che vengono chiamati dai Polacchi con il nome di contadini, sono costretti a sopportare delle cose terribili, potendo essere privati della vita da chiunque, giacché i loro padroni possono farlo impunemente, correndo incontro ad una leggera pena di dieci ducati*<sup>69</sup>.

---

*iednego Polskiego* del P. Jan Chądzyński SJ, scritto nell'agosto 1657, una tale situazione idilliaca dei contadini nei beni appartenenti al re, così come la descrisse A. A. Olizarowski, era ormai un passato remoto già molto prima del 1651. Ciò però non era dovuto agli stessi re, bensì alla corruzione degli amministratori dei loro beni (spesso acriticamente assegnati dai re a questi posti), i quali, comportandosi di fatto da veri e propri padroni delle cose e delle persone nei poteri che amministravano, annullavano in pratica i privilegi dei contadini regali. A. A. Olizarowski però si richiamava al principio, non invece ai casi particolari dell'ingiustizia.

<sup>66</sup> *Ibidem.*

<sup>67</sup> *Ibidem.*

<sup>68</sup> *Ibidem.*

<sup>69</sup> Jean Bodin, *De Republica libri sex*, lib. I, cap. V.

È superfluo dire – come si vede da quest'esempio, indicato non solo adesso da A. A. Olizarowski, ma anche da altri autori – che non è che non vi fosse alcuna legge che punisse l'uccisione d'un contadino, bensì vi fu la legge, che la puniva in modo che rendeva ridicolo lo stesso reato! Era qui, nell'ingiustizia istituzionalizzata, investita nelle apparenze della giustizia, che si trovava il nocciolo del problema indicato da A. A. Olizarowski.

Analizzando ancora la situazione reale dei contadini, A. A. Olizarowski si limitò a indicare ancora due delle „molte cose che bisognerebbe dire”<sup>70</sup>:

*... Primo che [...] la misera plebe, maltrattata da padroni, viene oppressa con i lavori così pesanti e numerosi, da non avere tempo in alcune province a conoscere i principi della dottrina cristiana. Le singole settimane vengono così occupate dal lavoro, che i contadini sono costretti a lavorare per i padroni per ben cinque o sei giorni per settimana, potendo curare le loro cose proprie solo durante le domeniche e i giorni festivi, nel sudore della fronte...*

*Secondo che [...] numerosi padroni, dimostrando il plateale disprezzo sia per le leggi divine che umane, ormai da circa trent'anni opprimono e distruggono i propri sudditi con i tributi insopportabili...*<sup>71</sup>

*La parabola delle api,  
degli apicoltori e del miele*

Dopo aver puntualizzato tre dei maggiori casi dell'ingiustizia dei nobili nei confronti dei contadini, A. A. Olizarowski dedicò tutto il resto del capitolo all'esposizione d'una metafora o una parabola del miele, che altro non era che una sua analisi dell'illegittimità dei servizi, degli oneri e degli tributi supplementari, analizzati già precedentemente dal P. Marcin Śmiglecki SJ e menzionati dal P. Jan Chądzyński SJ.

Sarebbe interessante sapere perché l'Autore ricorre deliberatamente alla forma della parabola per esporre la propria opinione. Bisogna dirne due cose. Prima, che il suo ricorso alla forma d'una parabola gli fruttò la possibilità di pubblicare il *De politica hominum societate*; del resto, l'intera argomentazione di A. A. Olizarowski nei punti più scottanti socialmente e politicamente è evidentemente più cauta (nel 1651, l'anno del soffocamento delle più pericolose sommosse contadine in Polonia) del linguaggio diretto ed appassionato del P. Jan Chądzyński SJ del 1657 (al finire del famoso „diluvio” /guerre/ svedese, moscovita ed ungherese in Polonia). Seconda, che un tale ricorso alle realtà prese dalla vita della

<sup>70</sup> *DPHS*, p. 154.

<sup>71</sup> *Ibidem*, pp. 154-155.

flora o della fauna per illustrare, per loro tramite, certe realtà sociali e politiche, era noto sin dall'Antichità ed era sempre più praticato alla metà del XVII secolo fino alla Rivoluzione francese, nell'era degli Stati assolutistici dell'Europa<sup>72</sup>.

Inoltre, non sembra probabile che A. A. Olizarowski, avendo davanti agli occhi tutto il ventaglio d'ingiustizie commesse notoriamente dai padroni-nobili nella sfera dei servizi e dei tributi supplementari, si limitasse ad esporne una sola, la più futile, e cioè il tributo di miele. Anzi, è più che provato, che egli si servisse del caso del tributo di miele per illustrare ed analizzare l'intera problematica del contratto, dei suoi limiti e della questione degli oneri supplementari.

Naturalmente, non si trattava solo del miele, bensì sotto la figura del miele bisogna decifrare l'intero operato dei contadini e i loro beni, acquistati a costo di enormi sacrifici nell'aumentare, moltiplicare e far fruttare ciò che dà la natura, che appartiene a tutti, come i fiori, l'aria, la terra, l'acqua ecc.

Prendendo lo spunto dalla „comunità dei beni materiali”, violata dai padroni con la loro „richiesta della metà della raccolta del miele nel corso dei singoli anni” e basata – sempre secondo i padroni – su una presunta „comunità sociale del miele” che legherebbe i padroni con i loro contadini, A. A. Olizarowski entra nel merito di questa vera e propria parabola sociale:

*... L'avidità umana, invidiando ai poveri questa benedizione di Dio, escogitò, come dicevo, un presunto contratto della „comunità sociale del miele”, per poter nascondere sotto l'apparenza della legge – l'ingiuria della rapina...<sup>73</sup>*

Che non si tratti solo del miele, lo svela lo stesso Autore:

*... Ebbene, se qualcuno, lasciate da parte le denominazioni, entrasse nel merito delle cose, potrebbe facilmente constatare che tra i nostri contadini*

---

<sup>72</sup> Cfr. lo stesso in: Thomas Hobbes, *Leviathan...*, op. cit., edito nello stesso anno del *De politica hominum societate* di A. A. Olizarowski e probabilmente noto a lui, anche se non necessariamente condiviso (vedi l'accoglienza negativa delle opinioni di Thomas Hobbes a Danzica: la sua teoria dello Stato, pragmatistica, fu definita ancora molto più tardi, in una delle dissertazioni in *politica* pubblicata a Danzica nel 1685, come *le beffe disoneste e sardoniche*. Anche nel campo *etico* Thomas Hobbes era vivamente contestato nell'ambiente di Danzica a causa delle sue teorie etiche, conducenti, come sembrava ai professori del Ginnasio Accademico luterano, ad applicare nella società l'uso della legge della jungla, un'etica di lotta di tutti contro tutti. Bisogna riconoscere che le intuizioni dei maestri di Ginnasio non erano del tutto infondate...). Cfr. anche molto più tardi: Bernard de Mandeville, *Fable of the Bees, or Private Vices made Public Benefits*, ed. in: *The Grumbling Hive, or Knaves Turn'd Honest*, London 1705 e, separatamente, London 1723; ediz. polacca: *Bajka o pszczołach*, BKF 33, Warszawa 1957.

<sup>73</sup> DPHS, p. 155.

*e i loro padroni che chiedono ad essi del loro miele non vi sia alcuna comunità sociale, perché questa, conformemente alla definizione legale, consiste nel patto stipulato in base ad un consenso, in cui due o più parti dividono tra loro le cose, i lavori che servono a guadagnare il profitto, e le perdite...*<sup>74</sup>

Si nota dunque in A. A. Olizarowski il ritorno al concetto del contratto. Secondo il contratto, la „comunità dei beni” può aver luogo solo là, dove esiste il consenso di entrambe le parti. Un tale consenso, necessario in tutte le specie di patto e di interessi, é particolarmente indispensabile nel caso della „comunità dei beni”, non solo per creare una tale comunità, ma anche per mantenerla in vita. Nel momento, in cui una delle parti volesse ritirarne il proprio consenso, la „comunità dei beni” cesserebbe di esistere.

*... E chi sarebbe tanto infantile da non sapere, che i nostri contadini dànno il miele ai loro padroni molto malvolentieri, costretti a ciò dal timore? (...) Da qui risulta che i padroni strappano il miele ingiustamente, con la massima ingiustizia e oppressione dei poveri...*<sup>75</sup>

Dal concetto del contratto risulta inoltre che i soci entrano in società non diversamente, che dividendo tra loro le cose, i lavori che servono a guadagnare il profitto, ma anche le eventuali perdite. In caso contrario, avremmo da fare con un contratto assolutamente incompatibile con il concetto della società, chiamato perciò da codici di legge e dai giuristi con il nome di „contratto di leone”<sup>76</sup>.

A. A. Olizarowski, avendo condotto la propria argomentazione fin qui, denuncia un'assoluta insolvenza del contratto stipulato da parte dei padroni:

*... Ed io chiedo adesso, quali cose o quali lavori hanno in comune i padroni con i loro contadini, per aver diritto di chiedere ad essi la partecipazione (dei padroni) al comune profitto del miele? Assolutamente nessuna, perché (i padroni) non lavorano. Perché non sono comuni (ai padroni ed ai contadini) né alveari, né api, né lavori, a meno che i padroni non considerassero lavoro la loro prontezza di misurare e di usurpare il miele. I poveri allestiscono gli alveari, acquistano o catturano le api, si assumono l'intera fatica connessa con l'apicoltura, mentre i padroni dormono a due orecchie...*<sup>77</sup>

Certo – scrive ironizzando A. A. Olizarowski – alcuni „teologastri” potranno argomentare che tutta la proprietà del luogo appartiene ai padroni del luogo, così anche i boschi, i fiori, la selvaggina, le api, il

<sup>74</sup> *Ibidem.*

<sup>75</sup> *Ibidem.*

<sup>76</sup> *Ibidem.*

<sup>77</sup> DPHS, p. 156.

miele ecc. Quindi, anche le api catturate dai contadini andrebbero ritenute proprietà dei padroni del luogo<sup>78</sup>.

A. A. Olizarowski confuta molto facilmente anche questo argomento, ritenendolo *privo di senso e stupido*<sup>79</sup>. I contadini ormai da anni non catturavano le api in libertà, bensì le acquistavano già addomesticate o le allevavano da soli. Ciò non impediva ai padroni di chiedere ugualmente il miele, come se si trattasse di api catturate, anche se non hanno più alcun diritto al miele prodotto dalle api di „seconda” o „terza generazione”<sup>80</sup>.

A. A. Olizarowski, da buon giurista che era, non si mostrò soddisfatto del proprio ricorso alla pura argomentazione logica, bensì procedendo avanti si richiamò alla legge delle nazioni, allo *jus gentium*, e concretamente alle norme formulate dall'imperatore Giustiniano e dal P. Francisco Suárez SJ, i quali, sempre nel campo dello *jus gentium*, sostenevano la tesi che gli animali selvatici o addomesticati, ma che si erano sottratti al controllo dei loro proprietari, se catturati „in libertà”, divenivano proprietà di chi li avrebbe presi ed assicurati per sé<sup>81</sup>.

A. A. Olizarowski si richiamò perfino ad un brano del *Codice di Giustiniano* attinente alla precisa questione delle api:

... Anche la natura delle api è selvaggia. Sicché le api che si poseranno sul tuo albero, fino a quando non verranno chiuse nel tuo alveare, non possono essere considerate tue più degli uccelli che si annidarono sul tuo albero. Per cui, se le chiude un altro, sarà lui il loro proprietario. Anche le favi, se le api ne produrranno, li può prendere chiunque. In ogni caso, se tu avessi previsto che qualcuno stesse per entrare sul tuo territorio con questo intento, hai diritto, prima che lo facesse, di vietarglielo. Anche lo sciame che abbandonò la tua arnia, viene considerato tuo, fino a quando si trova alla portata del tuo sguardo e la sua ripresa non sia resa difficile. Nel caso contrario, appartiene a chi lo catturerà...<sup>82</sup>

A. A. Olizarowski non ci fa aspettare prima di svelare il motivo, per cui si richiamò alle esigenze dello *jus gentium* e all'uso della parabola delle api e del miele; tutto questo gli servì per dimostrare la mancanza d'un divieto che potrebbe rispettivamente impedire ai contadini di catturare le api sul terreno dei loro padroni, mentre ai padroni di concedere ai contadini un diritto di farlo a condizione d'aver parte al miele.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> *Ibidem*.

<sup>81</sup> *DPHS*, pp. 156-157. Cfr. *Institutiones Justinianae*, 3, 25, 1; cfr. Francisco Suárez SJ, *De Legibus*, art. 10 e 16 in verbo *Venatio*.

<sup>82</sup> *DPHS*, p. 157. Cfr. *Codex Justiniani*, 8, 52, 2.

Un tale divieto e permesso, o patto – anche se esistesse – non avrebbe avuto alcun valore, essendo contrario allo *jus gentium*<sup>83</sup>, perché *sia i diritti che i divieti, per poter essere giusti, devono essere volti al bene comune e non al profitto privato dei più potenti*<sup>84</sup>.

I padroni non hanno quindi alcun diritto ad esigere dai loro contadini del miele, né per i motivi sopra analizzati, né per motivo di costume o usanza, né per motivo della prescrizione, né per motivo di diritto acquisito grazie ad un uso pluriennale. Un uso, anche secolare, d'una cosa ingiusta, non diventerà mai giusto, *essendo contrario a Dio, alla giustizia, alla legge naturale ed allo jus gentium. Anche le stesse api non danno accesso al miele ai fuchi, che non hanno lavorato per raccogliarlo*<sup>85</sup>.

Giacché non esiste alcun titolo legittimo, acquistabile in buona fede, in base al quale i padroni potrebbero aver diritto ad una parte del miele, *nessuno (dei padroni) può affermare di prendere dai contadini annualmente il miele in base ad un tale titolo e in buona fede*<sup>86</sup>.

V'è ancora uno scoglio da passarvi sopra; alcuni dei padroni avanzavano la tesi del tributo da parte dei contadini. Secondo loro, i contadini, essendo loro sudditi, sono obbligati o possono venir obbligati a solvere un tale tributo (in miele o in qualsiasi altra forma).

A. A. Olizarowski respinge una tale tesi con l'energia: i padroni non hanno alcun potere per poter imporre i tributi ai propri sudditi. Un tale potere tributario spetta solo allo Stato e può venir deciso solo dal Parlamento. Non esiste inoltre alcuna norma di legge scritta che trattasse questa questione, né un costume noto che lo potesse permettere<sup>87</sup>.

E, concludendo l'intero articolo, di cui gran parte venne dedicata al dispiegamento dei contenuti racchiusi nella „parabola del miele”, A. A. Olizarowski così riassume il proprio pensiero:

*... Chiunque può constatare che la richiesta del miele, della quale parlavo finora, è contraria non solo a Dio e allo jus gentium, ma anche rompe i legami che uniscono l'umanità. Coloro che tolgono questa consolazione ai poveri, rassomigliano a quelli che strappano il calice con la bevanda di consolazione alla gente che patisce le torture. Contro questa crudeltà (perché il termine „disumanità” sarebbe qui troppo debole), non solo io alzo la mia penna, ma anche prima di me numerosi nelle loro prediche alzavano la spada spirituale, e cioè la parola di Dio. Gridavano nelle loro prediche gli*

<sup>83</sup> DPHS, p. 157.

<sup>84</sup> Ibidem. Cfr. Francisco Suárez SJ, *De Legibus*, vedi nota 81.

<sup>85</sup> Ibidem. Cfr. Vergilius, *Georgicae*, lib. 4 (solo l'ultima frase).

<sup>86</sup> DPHS, p. 158.

<sup>87</sup> Ibidem.

*ecclesiastici, gli uni fino a diventare rauchi, mentre gli altri fino a quando il miele d'altri non otturò la bocca anche a loro...*<sup>88</sup>

La conclusione di questo breve brano sui contadini merita alcune righe di commento. Resta certo che non si tratti solo del miele, ma che l'Autore, servendosi d'uno di casi di usurpazione indebita nei riguardi dei contadini, forse anche scegliendone a posta uno dei più futili, smontò in modo efficace ed esplicito l'intera „sovrastuttura” di „titoli” assolutamente infondati, ai quali ricorrevano i padroni per esigere dai contadini sempre più numerosi oneri supplementari.

In A. A. Olizarowski-laico si nota il primo accenno esplicito della critica a n c h e dell'ambiente ecclesiastico. Nel detto capitolo, le tracce in questo senso si riscontrano due volte. La prima volta nella frase:

*... Quando, una volta, in una disputa, attaccai con questa argomentazione basata sulla legge un certo theologastro, il quale era, anch'egli, un fuco che beveva il miele d'altri...*<sup>89</sup>

La seconda volta, in cui la sua lingua tagliente lambì le sfere ecclesiastiche, fu nell'ultima frase del brano presentato sopra. A. A. Olizarowski distinse tuttavia tra i predicatori della giustizia che rovinarono la loro voce, pur non essendo riusciti di convincere nessuno, e coloro che si sono lasciati convincere, associandosi alle schiere dei padroni-fuchi, e lasciandosi otturare la bocca con „il miele d'altri”.

Forse qui, meglio che altrove, appare chiaro che sotto l'espressione del „miele” A. A. Olizarowski nascose tutto ciò che apparteneva al bene comune di tutti e che, invece, venne defraudato, con la massima ingiustizia, da alcuni.

Faccio presente che oggettivamente A. A. Olizarowski non poteva lamentarsi dei propri colleghi-professori vilniani gesuiti, dei quali condivideva le idee e l'ardore nella lotta per la giustizia sociale. Quasi sicuramente, parlando di „numerosi che prima di lui alzavano la spada spirituale” in favore della giustizia, parlava tra l'altro anche dei gesuiti, i quali, per fortuna erano numerosi nella prima metà del XVII secolo a seguire le orme dei Padri Piotr Skarga SJ e Marcin Śmiglecki SJ. Lo testimonia anche l'eccessiva spensieratezza economica (vedi: la mancanza dell'avvidità) nei poderi e beni terrieri dei gesuiti polacchi e lituani, molto umanitaria, ma rinfacciata loro spesso da altri nobili laici vicini.

<sup>88</sup> DPHS, p. 159. Vedi anche il mio articolo su questo tema: Stanisław Pyszka SJ, *L'attività pratica dei gesuiti polacchi e lituani in favore dei contadini durante il primo secolo della presenza dell'ordine in Polonia*, „Forum Philosophicum”, Kraków 1998, T. 3 (1998), pp. 247-273.

<sup>89</sup> DPHS, p. 156.

Resta fuori dubbio che A. A. Olizarowski, essendo laico, poteva permettersi di accennare a n c h e agli ambienti ecclesiastici, non correndo il rischio immediato della censura ecclesiastica interna, la quale, a quanto sembra, fece bloccare la pubblicazione del *Discurs Kapłana iednego Polskiego* del P. Jan Chądzyński SJ.

**Ma la schiavitù è davvero redditizia,  
politicamente ed economicamente, per lo Stato?**

A. A. Olizarowski sembra d'avere in comune col P. Jan Chądzyński SJ l'elasticità nell'accomodarsi alla situazione reale, anzi di superarlo in questa capacità.

Una volta stabilito che in Polonia e in Lituania i contadini non erano, non sono e non potranno mai essere schiavi, ma solo persone libere, A. A. Olizarowski inserisce comunque nel suo *De politica hominum societate* un articolo, in cui mette in dubbio l'utilità stessa del lavoro servile come tale, l'utilità delle cosiddette *servitia*<sup>90</sup>.

Quest'articolo non può essere altro che un proseguimento dell'argomentazione dell'Autore, volta a dissuadere lo Stato dal deporre pressoché tutti gli oneri sociali sulla maggioranza degli abitanti del Paese, sui non-nobili, e quindi sui non-cittadini. A. A. Olizarowski non si illudeva: sapendo d'aver vinto – a livello però soltanto formale – la battaglia per il riconoscimento del diritto della cittadinanza anche ai contadini, egli si rendeva perfettamente conto, che a livello pratico le cose resteranno com'erano prima. Anche in A. A. Olizarowski è quindi facile notare lo stesso *iter logicum*, percorso prima dai Padri Marcin Śmiglecki SJ e Jan Chądzyński SJ: di mettere cioè in più possibile chiarezza tutti i principi fondamentali della questione sociale polacca, per gettare un'eventuale base ai successivi sforzi concreti, intrapresi poi sia personalmente, che dai posteri.

A. A. Olizarowski dunque sapeva che la libertà non si restituisce ai contadini solo con la puntualizzazione dei loro diritti formali, ma anche con i fatti concreti. Egli „ammette” la verità che le cose „stanno come stanno” e che il ruolo degli schiavi negli Stati antichi viene svolto nello Stato polacco-lituano dai contadini; che l'economia polacco-lituana e l'intero organismo statale vengono sorretti non più da schiavi veri e propri, bensì dalla popolazione delle campagne e delle città, che in

---

<sup>90</sup> DPHS, lib. I *De Domo*, cap. XI, art. X *An servitia rebus publicis sint utilia?*, pp. 175-176.

pratica porta su di sé quasi tutti gli oneri dello Stato, senza aver diritto di partecipare al suo governo.

Faccio presente però che in questo articolo aggiunto viene cambiato il destinatario dell'argomentazione: non lo sono più i singoli nobili-padroni, ma lo Stato come tale. Esauriti gli argomenti da rinfacciare ai singoli padroni, A. A. Olizarowski si rivolge allo Stato con la domanda se davvero vale la pena, economicamente e politicamente, fondare l'intera struttura statale sui „non-cittadini” invece che su tutti, riconosciuti cittadini, in modo proporzionale.

Tengo a precisare che il *De politica hominum societate* fu pubblicato nel corso della ribellione dei contadini ucraini e dei Cosacchi (1648-1651) e A. A. Olizarowski, anche come ucraino d'origine, doveva percepirlo come un primo segnale d'emergenza per lo Stato, per un sistema sociale che opprimeva ed esasperava gli strati più bassi della popolazione. Un segnale d'avvicinarsi d'un fenomeno, che non si limitava a minacciare più la vita o il potere d'un singolo padrone-nobile ingiusto, ma l'intero organismo statale, ingiusto nei riguardi dei più numerosi e dei più poveri.

Partendo, come al solito, dall'opinione di Aristotele, secondo il quale *lo schiavo costituisce una parte non solo utile, ma anche necessaria della casa*, A. A. Olizarowski sembra d'essere d'accordo con essa quando scrisse che...

*... sembra corretta l'opinione che la schiavitù sia utile agli Stati e necessaria per una vita buona e felice. Perché il bene pubblico di tutti viene dal benessere delle singole case private...*<sup>91</sup>

Non ci possiamo liberare dall'impressione che qui si parla più del problema dell'organizzazione del lavoro, che non della schiavitù! L'opinione personale di A. A. Olizarowski però non lascia dubbi: egli sostiene (convergendo in ciò con Jean Bodin) che *dai servigi servili risulti più male e più danno per lo Stato, che del bene e del profitto, poiché gli stratagemmi degli schiavi minacciano spesso il bene privato dei padroni, mentre gli Stati corrono il massimo rischio a causa d'uno spaventoso numero della gente non-libera*<sup>92</sup>.

Ora, esclusa l'avversione personale di A. A. Olizarowski per gli schiavi o i contadini (della quale non c'è traccia lungo tutto il libro), ne risulta che egli adoperi qui un chiaro argomento di tipo „intimidatorio” nei riguardi dei padroni privati e dello stesso Stato in quanto tale: è meglio far a meno degli schiavi (o dei contadini ridotti al ruolo di

<sup>91</sup> DPHS, p. 175.

<sup>92</sup> *Ibid.* Le frasi citate provengono da: Jean Bodin, *De Republica libri sex*, lib. I, cap. V.

schiavi) ed assicurarsi in cambio i liberi collaboratori (che possono essere poi anche gli stessi contadini elevati alla posizione dei „soci” del contratto di lavoro).

A sostegno di una tale tesi, attribuibile a A. A. Olizarowski e apparente abbastanza chiaro dall'insieme delle sue opinioni, egli stesso fornì alcuni esempi, presi dalla storia antica: dai tempi cioè della dittatura di Silla e delle sue famose liste di proscrizione, quando agli schiavi che tradivano i loro padroni proscritti veniva restituita la libertà; eppoi, dai tempi dell'antica Grecia, quando ad Atene il censimento della popolazione rivelò una spaventosamente sfavorevole proporzione dei cittadini liberi riguardo al numero di schiavi; ne segue l'esempio preso dalla storia dell'antica Roma, quando cioè fu bocciato dal Senato Romano il progetto di legge, che prevedeva l'introduzione d'un „distintivo” agli schiavi, fermato per paura di non far vedere agli schiavi che siano molto più numerosi dei Romani liberi. Proseguendo nell'argomentazione storica, A. A. Olizarowski rievoca l'esempio della Sparta, dove gli schiavi sarebbero stati raccolti sotto il pretesto delle esercitazioni militari e successivamente sterminati nel più stretto segreto, spargendo la voce tra la popolazione d'una ignota direzione nella quale si sarebbe recato questo „corpo militare” composto da soli schiavi<sup>93</sup>.

Una volta esposti gli esempi „negativi” che derivavano dall'impiego in un concreto Stato storico degli schiavi trattati da schiavi, A. A. Olizarowski ne espose un „positivo”, preso dal presunto o realmente esistito buon comportamento dei Parti antichi riguardo ai loro schiavi. Secondo quest'esempio, i Parti erano in grado di affrontare in battaglia i Romani (nonostante che il loro esercito fu composto per 90 per cento da schiavi, mentre quello dei Romani da gente libera), perché i Parti *trattavano gli schiavi con lo stesso pressappoco l'amore dei propri figli; quindi, giustamente potevano essere più sicuri della loro lealtà che le altre nazioni, le quali, trattando più severamente i loro schiavi, li impiegavano nell'artigianato e nei lavori, purché non organizzassero nulla contro lo Stato. Eppure anche così, non riuscirono ad eludere tutti i pericoli...*<sup>94</sup>

Come si vede, l'intenzione dell'Autore è chiara: egli cerca di dimostrare *negative ac positive* che lo Stato polacco-lituano della metà del Seicento dovrebbe far tutto il possibile per farsi delle classi cosiddette „inferiori” dei validi collaboratori, trattandole da veri e propri cittadini e *partners* della vita politica e sociale.

<sup>93</sup> DPHS, p. 176. Quest'ultimo esempio, A. A. Olizarowski lo attinse alla *Vita Lycurgi* di Plutarco.

<sup>94</sup> DPHS, p. 176.

In A. A. Olizarowski vediamo più chiaro che altrove il superamento del sistema feudale nel campo sociale e la tendenza a superare le vecchie divisioni sociali nella politica, nell'economia e nella politica sociale.

Vediamo pure in lui una voglia ed una necessità di incominciare un'altra, più moderna ridistribuzione dei ruoli sociali come mezzo di salvare e riispirare di nuove forze le vecchie e anticate ormai strutture statali.

**Stanisław PYSZKA SJ**

## **PRAWO DO OSOBISTEJ WOLNOŚCI I DO OBYWATELSTWA DLA CHŁOPÓW POLSKICH I LITEWSKICH WEDŁUG ARONA ALEKSANDRA OLIZAROWSKIEGO (1610-1659)**

### *Streszczenie*

Aron Aleksander Olizarowski urodził się w 1610 roku na Podlasiu w rodzinie szlacheckiej pochodzenia ukraińskiego. Wstąpił do zakonu jezuitów w dniu 1 VIII 1629 roku w Wilnie po ukończonej szkole średniej. Przed ukończeniem studiów filozoficznych w Pułtuskus wystąpił z zakonu w sierpniu 1636 roku. Już jako człowiek świecki kontynuował te studia w Poznaniu, Würzburgu i Grazu oraz prawo kanoniczne i cywilne a także medycynę na Uniwersytetach w Ingolstadzie i Padwie. Był doradcą księcia Neuburga, Filipa Wilhelma, męża siostry króla Jana II Kazimierza, Anny Katarzyny Wazówny. Po uzyskaniu stopnia doktora *utriusque iuris* w 1644 roku w Padwie objął funkcję profesora prawa kanonicznego i cywilnego w Akademii Wileńskiej. Zachował się jego list z września 1644 roku, opisujący ze szczegółami inaugurację katedry obojga praw w Wilnie, adresowany do fundatora katedry prawa, podkanclerzego Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierza Lwa Sapiehy. Po pożarze Wilna i Akademii Wileńskiej w 1655 roku wyjechał do Królewca, gdzie uzupełnił przerwane w 1644 roku studia medyczne i uzyskał tam tytuł doktora medycyny w 1658 roku. Zmarł wkrótce potem, prawdopodobnie w Królewcu, w 1659 roku<sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup> Por. *Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995*, pr. zbior.

In A. A. Olizarowski vediamo più chiaro che altrove il superamento del sistema feudale nel campo sociale e la tendenza a superare le vecchie divisioni sociali nella politica, nell'economia e nella politica sociale.

Vediamo pure in lui una voglia ed una necessità di incominciare un'altra, più moderna ridistribuzione dei ruoli sociali come mezzo di salvare e riispirare di nuove forze le vecchie e anticate ormai strutture statali.

**Stanisław PYSZKA SJ**

## **PRAWO DO OSOBISTEJ WOLNOŚCI I DO OBYWATELSTWA DLA CHŁOPÓW POLSKICH I LITEWSKICH WEDŁUG ARONA ALEKSANDRA OLIZAROWSKIEGO (1610-1659)**

### *Streszczenie*

Aron Aleksander Olizarowski urodził się w 1610 roku na Podlasiu w rodzinie szlacheckiej pochodzenia ukraińskiego. Wstąpił do zakonu jezuitów w dniu 1 VIII 1629 roku w Wilnie po ukończonej szkole średniej. Przed ukończeniem studiów filozoficznych w Pułtuskus wystąpił z zakonu w sierpniu 1636 roku. Już jako człowiek świecki kontynuował te studia w Poznaniu, Würzburgu i Grazu oraz prawo kanoniczne i cywilne a także medycynę na Uniwersytetach w Ingolstadzie i Padwie. Był doradcą księcia Neuburga, Filipa Wilhelma, męża siostry króla Jana II Kazimierza, Anny Katarzyny Wazówny. Po uzyskaniu stopnia doktora *utriusque iuris* w 1644 roku w Padwie objął funkcję profesora prawa kanonicznego i cywilnego w Akademii Wileńskiej. Zachował się jego list z września 1644 roku, opisujący ze szczegółami inaugurację katedry obojga praw w Wilnie, adresowany do fundatora katedry prawa, podkanclerzego Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierza Lwa Sapiehy. Po pożarze Wilna i Akademii Wileńskiej w 1655 roku wyjechał do Królewca, gdzie uzupełnił przerwane w 1644 roku studia medyczne i uzyskał tam tytuł doktora medycyny w 1658 roku. Zmarł wkrótce potem, prawdopodobnie w Królewcu, w 1659 roku<sup>95</sup>.

---

<sup>95</sup> Por. *Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995*, pr. zbior.

Są znane cztery wydane drukiem jego dzieła: *Institutiones rhetoricae* (Ingolstadii 1643); *Quaestiones politicae in utramque partem disputatae* (Ingolstadii 1643); *Assertiones ex Jurisprudentia* (Vilnae 1647) oraz najważniejsze dzieło jego życia, *De politica hominum societate libri tres* (Dantisci 1651<sup>96</sup>), dedykowane fundatorowi katedry prawa w Akademii Wileńskiej, podkanclerzemu Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierzowi Lwu Sapieże. To ostatnie dzieło stanowi na terytorium polskim odpowiednik klasycznych dzieł w dziedzinie prawa i polityki takich autorów jak Thomas Hobbes czy Hugo Grotius.

Celem tego dzieła jest: po pierwsze, zamiar wyjaśnienia podstawowych zasad kwestii społecznej; po drugie, potwierdzenie posiadania prawa do obywatelstwa przez poszczególnych członków społeczności polsko-litewskiej; i wreszcie, po trzecie, wysunięcie – A. A. Olizarowski ucieka się do argumentacji świadomie ukrytej pod rozmaitymi alegoriami – bezpośrednich i bardzo konkretnych postulatów społecznych i politycznych.

Taki sposób argumentowania – alegoryzujący i symbolizujący – utrudniał „odszyfrowanie” jego myśli. Z drugiej jednak strony, prawdopodobnie umożliwił A. A. Olizarowskiemu wydanie drukiem jego *De politica hominum societate*. Nie należy zapominać, że dzieło to ukazało się w roku 1651, w najgorętszym okresie wojny domowej polsko-ukraińskiej, kiedy kwestia chłopska osiągnęła swoje dramatyczne apogeum. W sześć lat później, w sierpniu 1657 roku, w kilka tygodni po zakończeniu „Potopu” i kampanii przeciw wojskom węgierskim Jerzego Rakoczego, inny profesor wileński, ks. Jan Chądzyński SJ (1600-1660), uniemożliwił sobie wydanie drukiem w tymże samym Gdańsku swojego genialnego *Discursu Kapłana iednego Polskiego (...) o tym, za co Bóg Koronę Polską karze y iako dalszego karania uysć mamy*, zastosowawszy w nim, jak sam wyznaje w ostatnich zdaniach *Discursu*, „język prosty i bezpośredni”, bez uciekania się do „alegorii i innych podobnych pomysłów”. A. A. Olizarowski okazał się o wiele zręczniejszym pisarzem i autocenzorem niż ks. Jan Chądzyński SJ. Prawdopodobnie zarówno w 1651, jak i w 1657 roku niezbędny był pewien „welon przyzwoitości” spuszczaany na argumenty polityczne, pewna barokowa konstrukcja czy pewna autocenzura, aby uzyskać dostęp do serc szlacheckich czy duchownych czytelników (inni wszakże w ogóle nie umieli czytać!), zwłaszcza, gdy chciało się napisać coś zupełnie przeciwnego do potocznych opinii czy punktów widzenia.

---

pod red. Ludwika Grzebienia SJ, Wydawnictwo WAM Kraków 1996, hasło: OLIZAROWSKI (Olzarowski) Aleksander Aron, s. 473-474.

<sup>96</sup> Znajduje się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wrocław, sygn. XVII. 1449 – III.

Znaczenie *De politica hominum societate* A. A. Olizarowskiego jako dzieła jednego z przedstawicieli wileńskiego środowiska akademickiego wypowiadającego się na temat kwestii społecznej a zwłaszcza kwestii chłopskiej jest bez wątpienia podstawowe, a to z kilku powodów.

Po pierwsze, jako pomnik pewnej epoki i świadectwo poziomu rozwoju myśli społecznej polsko-litewskiej (świeckiej i duchownej), która zaczęła sobie torować drogę od końca XVI wieku, przez wydarzenia połowy XVII wieku, by wydać swe bardziej dojrzałe owoce dopiero w zapisach Konstytucji z 3 maja 1791 roku.

Po drugie, obok *De politica hominum societate* niewiele było książek, których autorzy pozwoliliby sobie w tamtym czasie na tak śmiałe i otwarte tezy społeczne, jak na przykład zdanie o konieczności przyznania chłopom (choćby tylko formalnie, bo przecież myśl ta nie została rozwinięta w praktycznych szczegółach) prawa do obywatelstwa, czy na podanie w wątpliwość samej podstawy systemu, jaką było podporządkowanie klasie szlacheckiej wszystkich klas i warstw niższych bez próby rozwiązania ich problemów. U A. A. Olizarowskiego spotykamy jeden z pierwszych śladów myśli kapitalistycznej w XVII wieku w Polsce, jedno z pierwszych stwierdzeń (po wcześniejszych, ale mniej świadomych, u ks. Marcina Śmigleckiego SJ i ks. Jana Chądzyńskiego SJ) wyczerpywania się modelu feudalnego w dziedzinie ekonomii. Z pewnością w postulowaniu a może raczej w opowiadaniu się za prawem do obywatelstwa dla chłopów A. A. Olizarowski posunął się najdalej ze wszystkich innych myślicieli swojej epoki na terenie Rzeczypospolitej.

Z tego punktu widzenia wydaje się w pełni uzasadniona stosunkowo niedawno sformułowana opinia Ingė Lukšaitė<sup>97</sup>, według której A. A. Olizarowski należy do prekursorów systemu kapitalistycznego na Litwie, ponieważ postulował zatrudnianie osobiście wolnej siły roboczej proponując tym samym stworzenie wolnego rynku pracy w dziedzinie rolnictwa. Potwierdzają tę opinię nieustanne odwoływania się jezuita Marcina Śmigleckiego, kalwina Andrzeja Wolana, jezuita Jana Chądzyńskiego i samego A. A. Olizarowskiego do koncepcji zależności chłopów od ich panów ograniczonej wyłącznie do „umowy o pracę”, do zależności wyłącznie z tytułu pracy i na czas pracy, ustalonej w tym celu w formie kontraktu pomiędzy obiema wolnymi stronami.

---

<sup>97</sup> Ingė Lukšaitė, *Kwestia chłopska w pracach publicystów litewskich końca XVI i pierwszej połowy XVII wieku*, w: *Lietuvos publicistai valstiečių klausimų XVI amžiaus pabaigoje – XVII amžiaus pirmojoje pusėje*, pr. zbior. pod red. I. Lukšaitė, Akademia Nauk Litewskiej SSR, Instytut Historii, seria: Acta Historica Lithuanica, Vilnius 1976, vol. XII, s. 199-205; tu: s. 203 (przekład z języka rosyjskiego: Stanisław Pyszka SJ). Podobne opinie znajdziemy w: Romanas Plečkaitis, *Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietuvoje. Filosofija Lietuvos mokykloje XVI-XVIII amžiais*, voll. 1-2, Vilnius 1975. Praca zawiera obszerne streszczenia w językach rosyjskim i angielskim.

A. A. Olizarowski głęboko uzasadniał prawo chłopów pańszczyźnianych do wolności osobistej. Stwierdzenie, że chłop pańszczyźniany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie jest i nie może być uważany za niewolnika było wymierzone przeciwko poglądom szlacheckiego ogółu, który uważał, iż chłop legalnie przynależy do właściciela ziemi, zarówno w znaczeniu osobistym, jak i prawnym i gospodarczym. A. A. Olizarowski uzasadniał prawo do osobistej wolności każdego indywiduum na podstawie niektórych wariantów prawa naturalnego oraz na stwierdzeniach istnienia w przeszłości społeczeństwa pierwotnego, w którym nie istniało zjawisko niewolnictwa. W celu uzasadnienia prawa chłopów pańszczyźnianych w Rzeczypospolitej do osobistej wolności, A. A. Olizarowski, podobnie jak inni jezuici profesorowie środowiska wileńskiego, odwoływał się do zachodnioeuropejskiej wiedzy na temat powstawania niewolnictwa. Nie uznawano tam niewolnictwa za zjawisko odwieczne i naturalne<sup>98</sup>. Wprawdzie realne położenie chłopów pańszczyźnianych w Rzeczypospolitej było bliskie niewolnictwu, niemniej nie posiadało ono żadnych podstaw prawnych (było bezprawne). A. A. Olizarowski – w odróżnieniu np. od kalwinisty A. Wolana – uważał niewolnictwo i zależność pańszczyźnianą chłopów za zjawiska jakościowo różne od siebie. A. A. Olizarowski powołując się na autorów rzymskich i znanych moralistów I połowy XVII wieku ukazywał sposoby, na które można było stać się niewolnikiem i podkreślał, iż żaden z tych sposobów nie może być zastosowany do chłopów w Rzeczypospolitej. Chłopów w Rzeczypospolitej można było przyrównywać nie do niewolników, ale do *colonów*, wolnych pracowników rolnych. Cała ziemia stanowiła własność właścicieli ziemskich (nie było tak jednak kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy w rękach wolnych kmieci pozostawał wcale niemały procent ziemi). Przy braku siły roboczej, między chłopami a właścicielami ziemskimi dochodziło do zawarcia umowy, na mocy której chłop w zamian za oddanie im ziemi w używanie zobowiązani byli do uprawiania ziemi właściciela, tracąc w pewien sposób swoją wolność dopóty, dopóki korzystają z ziemi. Wraz ze zwróceniem jednak ziemi właścicielowi, chłop pańszczyźniany powinien na nowo odzyskać swoją wolność osobistą i móc się przenieść w inne miejsce. By tak się mogło dziać, należało rozszerzyć osobiste prawa chłopów. Niektórzy myśliciele (Andrzej Wolan) proponowali wrócić do kontrolowania przez państwo spraw sądowych pomiędzy właścicielami ziemi a chłopami pańszczyźnianymi. A. A. Olizarowski proponował

---

<sup>98</sup> Por. Stanisław Pyszka SJ, *Diritti degli schiavi veri e propri negli scritti dei moralisti del Seicento: Luis Molina SJ, Leonardus Lessius SJ e Joannes de Lugo SJ*, „Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM” w Krakowie, T. 3 (2000), pp. 239-275. Obszerne streszczenie w języku polskim.

pozwolić chłopom na opuszczenie ziemi właściciela za niewielkim wykupem i pozostawienie chłopu prawa swobodnego wyboru, gdzie ma się udać. Inni proponowali uważać chłopów za najemników bez ziemi, ale osobiście wolnych (ks. P. Skarga SJ). Zmiany w kierunku upodmiotowienia chłopów nie wykraczały jednak np. poza ostatecznie już wówczas ukształtowany folwarczno-pańszczyźniany system ówczesnej gospodarki, a tylko sprowadzały się do ograniczenia zależności i podatków. Wzorcami w tej mierze mogły być stosunki w dobrach królewskich czy duchownych a także sporadyczne gesty uwalniania chłopów przez ich właścicieli na mocy testamentów sporządzanych z motywów religijnych (np. kalwin Eustachy Wołłowicz w 1587 i kalwinka Zofia Wnuczkowa Markowa Poszuszwieńska w 1593 roku). Gesty te nie znalazły jednak szerszego naśladownictwa ani w szeregach wyznawców kalwinizmu, ani w szeregach katolickich, a być także może, iż przyczyniły się do pogorszenia późniejszej doli wyzwoleńców.

Ingė Lukšaitė stwierdziła ponadto, iż „w tym, co dotyczy rozwoju w dziedzinie społecznej i ekonomicznej, przedstawiciele Kontrreformacji na Litwie wyprzedzali ideologów Reformacji. Propozycje społeczne obu stron nie różniły się zasadniczo jedna od drugiej”<sup>99</sup>. Brak istotnych różnic pomiędzy propozycjami społecznymi strony katolickiej i protestanckiej Ingė Lukšaitė tłumaczy poruszaniem się w tym samym kontekście systemowym (szlachta katolicka w niczym się bowiem nie różniła w swoim stosunku do poddanych od szlachty protestanckiej) oraz faktem, że w pierwszej połowie XVII wieku zdecydowana większość litewskiego życia intelektualnego koncentrowała się wokół Akademii Wileńskiej, wyróżniającej się, w porównaniu z wiekiem XVI, przede wszystkim nowoczesnymi poglądami w dziedzinie społecznej i gospodarczej.

---

<sup>99</sup> *Tamże*, s. 205.